

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

## CAPITOLO III

### LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

SOMMARIO: 1. L'intervento legislativo centrale nella materia delle S.t.P.: la L. 12/11/2011, n. 183: una premessa di fondo. – 2. Gli elementi principali dell'atto costitutivo e dello Statuto. – 3. La scelta del tipo. – 4. I soci. – 5. Il "nome" della società. – 6. La sede della società. – 7. La composizione della compagine societaria. – 8. L'oggetto sociale. – 9. Il capitale sociale. – 10. L'esecuzione delle prestazioni professionali. – 11. L'amministrazione delle società tra professionisti. – 12. Il regime pubblicitario. – Formulario.

#### 1. L'INTERVENTO LEGISLATIVO CENTRALE NELLA MATERIA DELLE S.T.P.: LA L. 12/11/2011, N. 183: UNA PREMESSA DI FONDO

Messi, per un momento, da parte tutti i limiti e le questioni che si è avuto modo di evidenziare sommariamente nel capitolo precedente, con riferimento alle società tra professionisti (d'ora in avanti S.t.P.), è evidente la discrasia di fondo che si è venuta a creare tra lo schema disciplinare imposto dal legislatore e le reali esigenze del mercato moderno, a livello di competitività e di specializzazione, nello svolgimento delle attività professionali intellettuali.

Se si guardasse al modello societario professionale straniero, mediamente è possibile rinvenire, in quello, un modello del tutto a se stante rispetto al modello tradizionale delle società commerciali, caratterizzato, anzitutto, dalla prevalenza dell'interesse sociale ad uno svolgimento comune di un certo mandato professionale conferito dal cliente, rispetto all'interesse generato (tradizionalmente nelle società commerciali) dal capitale e dall'utile economico.

Ora, non che si possa immaginare una totale astrazione del modello societario professionale, rispetto a quello delle società commerciali propriamente dette, ma è evidente una scollatura (anche rispetto all'esperienza degli altri Paesi europei) tra il fine ultimo che la S.t.P. avrebbe preteso di poter assicurare alla clientela, e la realtà normativa attuale. Ciò che è sfuggito al legislatore è la totale autonomia di scopo

che naturalmente dovrebbe rinvenirsi nelle S.t.P., rispetto alle ordinarie società di natura strettamente commerciale. Quello che, infatti, avrebbe dovuto, in primo luogo, far propendere per la realizzazione legale di un modello associativo che riuscisse a consentire lo svolgimento in comune anche delle attività intellettuali, sarebbe dovuto consistere propriamente nell'isolare una fattispecie, capace di garantire uno svolgimento aggregato dell'esercizio professionale, a vantaggio di quanti, a quella struttura, si sarebbero rivolti per la soluzione di problematiche di discreta difficoltà alle quali, stante l'imbarazzante complessità delle situazioni da affrontare, il singolo professionista non avrebbe potuto e saputo dare risposta.

In altri termini, l'errore di fondo, sembra sia consistito nell'avere, con troppa superficialità, risolto il problema della normazione delle società tra professionisti, perdendo di vista il vero scopo che, con tali strutture aggregative, era necessario ricercare: l'esecuzione di una attività complessa e difficoltosa, attraverso l'ausilio della integrazione e della congiunzione reciproca del sapere e dell'esperienza professionale di ciascuno dei soci professionisti. Al contrario, il legislatore si è fermato alla adozione di un tipo societario "nuovo", attraverso il quale consentire e legittimare lo svolgimento aggregato dell'attività professionale del singolo, ma tutto ciò facendolo sempre con la "coltre", davanti agli occhi, della consolidata disciplina pregressa, esistente in materia di società commerciali ove, in primo luogo, invece, viene a rilevanza l'aspetto economico-finanziario posto dal capitale, dagli utili di esercizio, dalla necessità di ricercare i mezzi per una sempre più forte patrimonializzazione.

Il corollario di quanto premesso sta nell'attuale insanabile contrasto, che si persevera alla luce della normativa vigente, tra l'attività d'impresa propriamente detta (e tipicamente rilevante nell'ambito delle società commerciali) e l'attività professionale regolamentata, dal che discende, a sua volta, l'annoso problema di dover amalgamare due scopi e due identità, invero affatto differenti, con tutti i problemi e le criticità che ne conseguono. Prima, tra tutte, la questione, non risolta a livello normativo, relativa alla assoggettabilità a fallimento delle S.t.P., oppure al richiamo dell'applicabilità dei soli istituti della "ricomposizione della crisi da sovrindebitamento" e di "liquidazione del patrimonio" ai sensi della L. 27/01/2012, n. 3. Il tutto, dipendente – come affermato dalla dottrina e dall'unica rilevante pronuncia giurisprudenziale sul punto – dalla soluzione del problema di quale natura effettiva attribuire alle S.t.P. che, certamente non costituiscono attività

d'impresa, come tradizionalmente definita dal nostro Ordinamento, ma mancano, tuttavia, di quella totale autonomia che avrebbe meritato una fattispecie, talmente a se stante, come è quella delle società professionali.

## 2. GLI ELEMENTI PRINCIPALI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

La lacunosità e, di rimando, i passaggi dubbi, contenuti nella disciplina legale delle S.t.P., inducono ad una attenta riflessione sulle singole "componenti" dell'atto costitutivo, con particolare riferimento a talune clausole statutarie ove il professionista-notaio è chiamato a svolgere una verifica assolutamente delicata, mediando tra ciò che rappresenta la volontà dei soci costituenti e ciò che è espressamente scritto nella legge e ciò che, su quella stessa legge, non sta scritto.

Pertanto, se mediamente (e del resto come ci ha insegnato il legislatore delle s.r.l. semplificate) lo sforzo redazionale, almeno per le società commerciali che non presentino particolari situazioni soggettive e/o oggettive, è piuttosto limitato, sostenendosi attraverso uno statuto o un complesso di "patti sociali" standard, a cui si aggiungono o si integrano piccoli aggiustamenti, caso, per caso, l'impegno professionale nella costituzione di una S.t.P. è di ben più alta importanza.

Tra l'altro, la naturale, e legislativamente voluta, commistione tra le norme generali preposte alla regolamentazione delle società in genere e le norme speciali dettate dalla disciplina dedicata espressamente alle S.t.P., conducono ad un necessario acuirsi delle attenzioni da riferire alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, spesso essendo costretti a forzare la stessa volontà dei soci quando questa proponga punti di insolubile verifica della liceità della richiesta effettuata, alla luce di una normativa che, troppo spesso, non consente risposte certe e concrete.

## 3. LA SCELTA DEL TIPO

L'art. 10, comma 3, L. n. 183/2011 consente una scelta abbastanza libera, quanto al tipo sociale con il quale si intenda svolgere, sotto forma di aggregazione societaria, una o più attività professionali. Quindi sono ammessi i tipi di società di persone ed i tipi di società di capitali, comprese le società cooperative con l'unica condizione, per queste ultime, che il numero minimo dei soci, sia pari a tre.

Peraltro, in quanto la normativa vigente non contiene alcun riferimento al numero minimo dei soci, non pare possano esserci ostacoli a che vengano costituite S.t.P. sotto forma di S.r.l. o S.p.A. unipersonali.

Ad avviso di chi scrive, invece, più di una perplessità potrebbe configurarsi nel caso in cui i soci intendessero optare per il tipo di S.r.l. semplificata di cui all'art. 2463-*bis* c.c. In tal caso l'obbligo di adottare lo striminzito statuto ministeriale che non consente modifiche ed integrazioni di sorta, parrebbe cozzare con la necessità di colmare, con le dovute scelte autonomistiche dei soci (preventivamente verificate, alla luce della normativa vigente, dal notaio), le lacune normative ed i passaggi ove la legge stessa lascia liberi i soci costituenti di adottare soluzioni diverse e diversificate.

Per quel che attiene le S.r.l. a capitale ridotto, non si scorgono ostacoli istituzionalmente insormontabili, a patto che il conferimento sia effettuato unicamente in denaro (con esclusione delle prestazioni d'opera e dei conferimenti in natura, quale potrebbe essere il conferimento del proprio studio professionale che, fino alla costituzione della società, era stato esercitato in forma individuale dal singolo professionista). Analogamente è a dirsi per la possibilità di costituire una S.t.P. unipersonale, a patto che, come ovvio, sia versato integralmente il capitale sociale deliberato e che l'unico socio, sia un socio-professionista.

In senso favorevole, in linea di massima, dovrebbe, altresì, concludersi per l'ipotesi di S.t.P. ove solo uno dei soci sia socio-professionista. In tal caso, tuttavia, occorre una particolare attenzione da dedicare a clausole statutarie, inerenti il diritto di voto e le maggioranze necessarie per assumere deliberazioni che obblighino i soci e siano eseguibili dall'organo amministrativo, in maniera tale da assicurare all'unico socio professionista un peso equivalente alla maggioranza dei due terzi di cui avremo modo di parlare al successivo par. 2.5. È ovvio che, qualora si volesse condividere (come accade per il sottoscritto) la tesi per la quale la maggioranza dei due terzi richiesti dalla legge a vantaggio dei socio-professionisti, sia un requisito cumulativo, cioè un requisito che vale, sia come criterio "per teste", che come "criterio di maggioranza nella partecipazione al capitale", la possibilità di costituire una S.t.P. dove, quale socio-professionista, sia un unico soggetto, è una possibilità da scartare.

Con riferimento alla scelta della forma di una società di persone costituita da una società semplice, personalmente, sarei propenso per

la negativa. Se, per un verso, infatti, la società semplice risponde a due caratteristiche peculiari della S.t.P., ovvero: il mancato esercizio di una attività commerciale (anzi, il divieto assoluto di svolgere attività commerciali) ed il conseguente mancato assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali tradizionali, si pongono comunque delle questioni che, almeno prudenzialmente, sconsigliano la scelta di questo tipo.

Le perplessità alle quali non pare possibile dare una risposta efficace sono le seguenti:

– il tipo sociale in questione è dedicato alle attività agricole, alle attività di mero godimento immobiliare, alle attività di gestione di partecipazioni sociali, nonché ad altre attività espressamente previste da regimi legislativi speciali (la L. n. 183/2011 contiene esclusivamente una generica dicitura circa l'assumibilità, da parte delle S.t.P., di un qualsiasi tipo sociale tra quelli reperibili al Titolo V del c.c., ma non assume il ruolo di legislazione speciale a cui è possibile richiamarsi nella redazione di un oggetto sociale di una società semplice);

– l'atto costitutivo non prevede forme speciali, potendo anche essere concluso verbalmente e, addirittura "*per facta concludentia*". Il che, per un verso, esclude il necessario ed opportuno formalismo che si richiederebbe per la costituzione di una S.t.P. (e, del resto, la L. n. 183/2011 non pone alcun inciso che costringa a ritenere necessaria la forma scritta per il caso in cui si abbia a scegliere la forma della società semplice con la cui veste rivestire una S.t.P.) e, per altro verso, potrebbe generare il rischio di una moltiplicazione di S.t.P. di fatto, in quanto tali, sfuggenti ai rigorosi controlli che pure sono preposti alla disciplina di società di tal fatta;

– le perdite, nella società semplice, incidono direttamente sulle singole partecipazioni sociali, riducendole proporzionalmente (come conciliare questo principio col danno patito dai soci, quando la perdita derivi esclusivamente dalla cattiva gestione della propria attività professionale da parte di un solo socio?);

– la società semplice non ha obbligo di tenuta di scritture contabili, né di redazione del bilancio (ciò significa che, allorché tutti i soci ne siano d'accordo, anche quando un'attività – come quella dedicata allo svolgimento di attività professionali – fosse produttrice di redditi anche alti, la deficienza voluta dai soci, di tali libri, scritture e rendiconti, varrebbe a sottrarre la società stessa, non solo da controlli esterni, ma anche dal controllo interno dei soci medesimi circa l'effettiva regolarità della gestione societaria).

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX